

**COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA**  
**(Provincia di Reggio Emilia)**

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL<br/>SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Approvato con Delibera di C.C. n. 00 del 00/03/2021**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE                                  |    |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni.....                                        | 4  |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA                                          |    |
| Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale .....                        | 5  |
| Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....                                   | 5  |
| Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....                      | 5  |
| Articolo 5 – Autorizzazioni, richieste e rilasci.....                        | 5  |
| Articolo 6 - Anticipata rimozione.....                                       | 6  |
| Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....                                      | 7  |
| Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti .....           | 7  |
| Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....               | 7  |
| Articolo 10 – Presupposto del canone.....                                    | 8  |
| Articolo 11 - Soggetto passivo.....                                          | 8  |
| Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....                       | 8  |
| Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio.....                        | 9  |
| Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone .....                 | 9  |
| Articolo 15 – Dichiarazione .....                                            | 10 |
| Articolo 16 - Pagamento del canone e scadenze di versamento .....            | 10 |
| Articolo 17 – Rimborsi e compensazione .....                                 | 11 |
| Articolo 18 - Accertamento - Sanzioni - Maggiorazioni - Indennità .....      | 11 |
| Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere .....              | 12 |
| Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....                                   | 12 |
| Articolo 21 – Riduzioni .....                                                | 12 |
| Articolo 22 - Esenzioni .....                                                | 13 |
| CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                 |    |
| Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....                 | 14 |
| Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....                       | 15 |
| Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette .....                  | 15 |
| Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni .....                      | 15 |
| Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni .....                        | 16 |
| Articolo 28 - Materiale affisso abusivo.....                                 | 16 |
| Articolo 29 - Riduzione del canone.....                                      | 17 |
| Articolo 30 - Esenzione dal canone .....                                     | 17 |
| Articolo 31 - Pagamento del canone e scadenze di versamento .....            | 17 |
| Articolo 32 - Norme di rinvio .....                                          | 17 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE                             |    |
| Articolo 33 – Disposizioni generali .....                                    | 18 |
| Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....                                  | 18 |
| Articolo 35 - Tipologie di occupazioni .....                                 | 18 |
| Articolo 36 - Occupazioni abusive .....                                      | 19 |
| Articolo 37 - Domanda di occupazione.....                                    | 19 |
| Articolo 38 - Istruttoria della domanda.....                                 | 20 |
| Articolo 39 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione..... | 21 |
| Articolo 40 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.....  | 21 |
| Articolo 41 - Obblighi del concessionario .....                              | 21 |
| Articolo 42 - Durata dell'occupazione .....                                  | 22 |

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....                                    | 22 |
| Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....                       | 22 |
| Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....                 | 22 |
| Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione .....                                       | 23 |
| Articolo 47 - Limiti particolari alla concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico ..... | 23 |
| Articolo 48 - Anagrafe delle concessioni.....                                                        | 24 |
| <b>DISCIPLINA CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE</b>                                           |    |
| Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                            | 24 |
| Articolo 50 - Classificazione delle strade.....                                                      | 24 |
| Articolo 51 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....       | 24 |
| Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone.....                                               | 24 |
| Articolo 53 - Soggetto passivo.....                                                                  | 25 |
| Articolo 54 - Agevolazioni.....                                                                      | 25 |
| Articolo 55 - Casi particolari.....                                                                  | 26 |
| Articolo 56 - Esenzioni .....                                                                        | 26 |
| Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....                              | 27 |
| Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....                              | 28 |
| Articolo 59 - Accertamento e riscossione coattiva .....                                              | 28 |
| Articolo 60 - Rimborsi.....                                                                          | 29 |
| Articolo 61 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni .....                                             | 29 |
| Articolo 62 - Attività di recupero .....                                                             | 31 |
| <b>CAPO V – CANONE MERCATALE</b>                                                                     |    |
| Articolo 63 – Disposizioni generali .....                                                            | 31 |
| Articolo 64 - Funzionario Responsabile.....                                                          | 31 |
| Articolo 65 - Domanda di occupazione e rilascio autorizzazioni .....                                 | 31 |
| Articolo 66 - Tariffe e Classificazione delle strade .....                                           | 31 |
| Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....       | 32 |
| Articolo 68 - Subentro, cessazione, rimborso.....                                                    | 32 |
| Articolo 69 - Occupazioni abusive .....                                                              | 32 |
| Articolo 70 - Soggetto passivo.....                                                                  | 32 |
| Articolo 71 - Versamento del canone .....                                                            | 33 |
| Articolo 72 - Accertamento e riscossione coattiva .....                                              | 33 |
| Articolo 73 - Rimborsi.....                                                                          | 33 |
| Articolo 74 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni .....                                             | 33 |
| Articolo 75 - Attività di recupero .....                                                             | 33 |

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 - Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. È fatta salva l'applicazione della normativa statale, regionale nonché dei regolamenti e disposizioni comunali per le occupazioni già disciplinate da leggi speciali e da disposizioni comunali adottate in materia, quali quelle realizzate da venditori ambulanti in particolare in occasione delle fiere.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto per il servizio di pubbliche affissioni (DPA), non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
5. Per quanto concerne la sua classe di appartenenza, il Comune di Montecchio Emilia alla data del 31/12/2020 aveva una popolazione di 10.470 abitanti, collocandosi così nella fascia di abitanti compresa oltre 10.000 fino a 30.000. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione, che comportino modifica della classe di appartenenza del Comune, sarà la Giunta Comunale, con propria deliberazione, a prenderne atto e a disporre gli atti conseguenti.
6. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31/05/2005, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2007.
7. Il personale addetto alla gestione del servizio di accertamento e riscossione esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità, delle affissioni, delle occupazioni, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento. Gli addetti sono muniti di apposito documento/tesserino di riconoscimento, da esporre, e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi o verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento comunale, secondo le modalità stabilite dalla legge.
8. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
  - a) sono permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
  - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
  - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
  - e) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita normalmente in giorni 30.

## **CAPO II – CANONE SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

### ***Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### ***Articolo 3 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compresa la fase contenziosa.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a soggetti terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### ***Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari***

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate – se approvato – dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni.
3. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada e di ogni altra norma speciale.
4. L'Ufficio tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.
5. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici, nel caso di approvazione del Piano generale degli impianti, sarà di norma determinata ogni 3 anni da un'apposita indagine condotta dall'Ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento.

### ***Articolo 5 - Autorizzazioni, richieste e rilasci***

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni – se adottato dal Comune.
3. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta all'Ufficio tecnico del Comune.

La richiesta di autorizzazione deve normalmente contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica, nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
  - b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto, da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
  - c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato o altro; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colmi del mezzo pubblicitario;
  - d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.
4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di suolo pubblico.
  5. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato, dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
  6. Normalmente entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della richiesta, verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione, oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

L'Ufficio tecnico comunale sottoporrà all'esame le richieste in ordine cronologico di presentazione.

Il termine è sospeso nel caso in cui sia ritenuta necessaria una integrazione della documentazione.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di chiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione, che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato, secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle su indicate prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata, senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

Nel caso di mancata installazione nel termine di 6 mesi, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza, nei modi indicati nel precedente articolo.

7. L'esposizione dei mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40 x 40, di locandine, targhe o scritte su veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo di pagamento, se dovuto, di cui al presente Capo.

#### ***Articolo 6 - Anticipata rimozione***

1. Per i mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o effettuati in difformità delle prescrizioni – quindi abusivi – o per i quali non è stato effettuato il pagamento del relativo canone benché autorizzati, gli Enti possono procedere alla loro rimozione.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, non abusivo, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso ovvero con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati.
2. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno seguente e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili in prossimità di luoghi di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di istituti scolastici o di luoghi di culto.
4. E' vietata la pubblicità effettuata a mezzo di lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.
6. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata tra le parti.

#### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti, pertanto anche se abusiva.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi – se dovuti – di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### ***Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero se protratte a seguito di revoca dell'autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato per le occupazioni abusive, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale, o dall'Ufficio tecnico comunale, o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge n. 296/2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune dispone, mediante ordinanza, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di standardi o

simili, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure di cause di forza maggiore, quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio, provvedono alla copertura della pubblicità abusiva, con successiva notifica di apposito avviso, con invito all'utente di pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione.
6. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono normalmente sequestrati e custoditi nei depositi comunali, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del canone evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo pagamento del canone dovuto, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o de-fissione.
7. In mancanza della richiesta di restituzione, normalmente si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'Ufficio economato o altro Ufficio comunale addetto, ed il ricavato viene incamerato dal Comune, fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'Ufficio incaricato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
8. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.

#### ***Articolo 10 - Presupposto del canone***

1. Presupposto per l'applicazione del canone è quanto indicato nell'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

#### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per

superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bi-facciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### ***Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio***

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

### ***Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone***

1. Il canone si applica in base alla tariffa standard di base annua (permanente) e tariffa standard di base giornaliera (temporanea) rispettivamente di cui ai commi 826 e 827 dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata normalmente sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Per addivenire alle tariffe del canone permanente e del canone temporaneo, la Giunta comunale approva annualmente i coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria – da moltiplicare per le tariffe standard annua e giornaliera. In caso di mancata approvazione dei coefficienti – e quindi delle tariffe – si intendono prorogati di anno in anno quelli precedentemente deliberati.
4. I coefficienti – e quindi le tariffe – per le esposizioni pubblicitarie poste in essere visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'ALLEGATO A del presente

Regolamento, se sono classificate in “categoria speciale” sono maggiorate di una percentuale decisa dalla Giunta comunale comunque nel limite massimo del 50%, altrimenti tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in “categoria normale”.

5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma non luminosa (opaca) che in forma luminosa o illuminata, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, graduando i coefficienti moltiplicatori in relazione ai seguenti criteri:
  - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
  - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5,5 mq.;
  - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,5 mq. e 8,5 mq.;
  - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 mq.

#### ***Articolo 15 - Dichiarazione***

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, di norma su modello predisposto e messo a disposizione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il modello di dichiarazione, predisposto di norma dal Comune o dal soggetto terzo che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
2. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni del Comune, oppure al gestore qualora il Comune abbia affidato il servizio a soggetti terzi, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso, la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto terzo che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'Ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione.
5. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta normalmente assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada.

#### ***Articolo 16 - Pagamento del canone e scadenze di versamento***

1. Il pagamento deve essere effettuato su conti intestati al Comune ovvero comunque nel rispetto della normativa di volta in volta vigente.
2. Di norma, per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativo a periodi inferiori all'anno solare, canone temporaneo, il versamento dell'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Di norma, per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti o annuali, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone permanente va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Il canone permanente o annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, su richiesta del contribuente, può essere corrisposto in quattro rate aventi di norma scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, ovvero altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 17 - Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Sono fatte salve le disposizioni di legge speciale.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente. Il Funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale.

#### ***Articolo 18 - Accertamento – Sanzioni – Maggiorazioni – Interessi***

1. L'omesso, l'insufficiente, il tardivo versamento, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione ordinaria amministrativa del 30% per l'importo non versato, oltre agli interessi al tasso legale. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omesso versamento a seguito di omessa dichiarazione ai fini del canone sulla pubblicità, la sanzione ordinaria è pari al 100% del canone, con un minimo di euro 51,65. La sanzione per omessa dichiarazione è ridotta ad un terzo nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 ovvero secondo le norme di volta in volta vigenti. L'accertamento e la riscossione coattiva vengono effettuate direttamente dal Comune oppure dal soggetto terzo concessionario in caso di affidamento in concessione, salvo quanto diversamente disposto.
6. Il Comune o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva comprovata difficoltà, la ripartizione a rate del pagamento delle somme dovute.

### ***Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli – compresi i cosiddetti camion vela – quando gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione – nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

### ***Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone è dovuto nella misura prevista secondo le tipologie di coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista secondo le tipologie di coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario simile, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista secondo le tipologie di coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista secondo le tipologie di coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
5. Sono assimilati ai palloni frenati, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria.

### ***Articolo 21 - Riduzioni***

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'Ente, quest'ultimo può prevedere l'esenzione dal canone;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **Articolo 22 - Esenzioni**

### **1. Sono esenti dal canone:**

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) massimo n. 1 insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- m) i messaggi pubblicitari realizzati dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale

dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione come ONLUS, con decorrenza dalla data di presentazione. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

### **CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata – se approvato – dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni.
3. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo Concessionario.
4. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e di ogni altra norma speciale.
5. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono di norma così ripartiti:  
TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:  
\* verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200  
\* orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140.  
TABELLE BIFACCIALI, STENDARDI, costituite da tabelle supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare normalmente l'altezza di cm 100. Le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:  
\* tabelle verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200  
\* tabelle orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140.  
IMPIANTI GRANDI FORMATI, POSTERS, vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e che possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice normalmente non superiore a cm 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistenti alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.
6. La superficie complessiva degli impianti è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie, e quella complessiva che si andrà a determinare con il Piano generale degli impianti – se approvato – e successivi adeguamenti, è ripartita di norma nelle seguenti fasce di utilizzazione con indicazione, per ciascuna fascia, del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:  
IMPIANTI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE. Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o da altri Enti pubblici, escluse le affissioni elettorali, per un quantitativo di norma pari al 20% della superficie complessiva.  
IMPIANTI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA. Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonal,

destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare, per un quantitativo di norma pari al 10% della superficie complessiva.

IMPIANTI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI COMMERCIALI. Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati, per un quantitativo di norma pari al 70% della superficie complessiva.

IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI DIRETTE. In eccedenza alla superficie complessiva di cui alle precedenti, viene disposta l'attribuzione a privati, per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta, una superficie massima di norma pari al 50%.

7. Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Con successivo atto deliberativo, la Giunta comunale potrà formalizzare, previa ricognizione e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e della legge, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso, ove del caso disporrà, sentito l'Ufficio tecnico comunale competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti, onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti.

#### ***Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Nell'ambito del territorio del Comune di Montecchio Emilia viene attivato il servizio delle pubbliche affissioni da parte del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### ***Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara o procedimento simile, nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione dovrà essere disciplinata da un'apposita convenzione o atto simile, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### ***Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare, in tempo utile, al Concessionario se è affidato il servizio a terzi, o al Comune in caso di gestione diretta, apposita richiesta scritta, con indicato il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento, che viene annotata in apposito registro.
2. I manifesti devono essere consegnati al servizio affissioni per essere affissi, di norma non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto di norma entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Di norma, nell'Ufficio del Servizio delle Pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro delle affissioni.

#### ***Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di affissione temporanea (o giornaliera) di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari di norma a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari di norma a 10 giorni.
6. La tariffa standard di base giornaliera (temporanea) di cui al comma 827, applicabile all'affissione di manifesti, è unica per tutte le zone del territorio comunale.
7. Per addivenire alle tariffe del canone temporaneo, la Giunta comunale approva annualmente i coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di affissioni – da moltiplicare per le tariffe standard giornaliera. In caso di mancata approvazione dei coefficienti – e quindi delle tariffe – si intendono prorogati di anno in anno quelli precedentemente deliberati.
3. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10%, per ciascuna commissione, ed è previsto un importo minimo di euro 30, per ciascuna commissione.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
  - a) del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli;
  - b) del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
  - c) del 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;
  - d) del 100% per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili in quanto alternative tra loro.

### ***Articolo 28 - Materiale affisso abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Alle affissioni abusive si applicano le maggiorazioni e quanto previsto, in quanto compatibile, per la pubblicità abusiva.

### ***Articolo 29 - Riduzioni***

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

### ***Articolo 30 - Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Montecchio Emilia e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor o soggetti terzi finanziatori, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
  - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### ***Articolo 31 - Pagamento del canone e scadenze di versamento***

1. Il pagamento deve essere effettuato su conti intestati al Comune ovvero comunque nel rispetto della normativa di volta in volta vigente.
2. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

### ***Articolo 32 - Norme di rinvio***

Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II in tema di pubblicità, in quanto compatibili, nonché quanto disposto dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni – se approvato.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 33 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.  
È fatta salva l'applicazione della normativa statale, regionale nonché dei regolamenti e disposizioni comunali per le occupazioni già disciplinate da leggi speciali e da disposizioni comunali adottate in materia, quali ad esempio quelle realizzate da venditori ambulanti, in particolare, in occasione delle fiere.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade non comunali ma ricomprese all'interno del centro abitato, come individuato a norma del Codice della Strada, e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio (aree private ad uso pubblico).
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

### **Articolo 34 - Funzionario Responsabile**

1. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Settore individuato dalla Giunta Comunale (di seguito nominato come "Responsabile").
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a soggetti terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Al Responsabile in materia compete, a prescindere da quanto previsto al comma sopra riportato, la ricezione della domanda di occupazione, la cura dell'istruttoria, esprimere il consenso o il diniego motivato alla stessa.

### **Articolo 35 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
  - c) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno, anche se ricorrenti e possono essere di ore e/o giornaliere. Sono ricorrenti le occupazioni con concessioni rilasciate per periodi ben individuati che si ripetono regolarmente anche di carattere stagionale

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Il periodo di validità è stabilito dal Responsabile competente ed è riportato sulla concessione/autorizzazione.

### ***Articolo 36 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### ***Articolo 37 - Domanda di occupazione***

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dall'inizio dell'occupazione richiesta.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere presentata di norma almeno 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale (fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR n. 642/1972 smi), deve contenere:
  - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
  - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;

- c. l'esatta individuazione del suolo pubblico di cui si richiede l'occupazione. La domanda deve essere corredata a tal fine della relativa documentazione tecnica idonea a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione, con i riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.
  - d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e. la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - g. l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle prescrizioni riportate dell'atto di concessione/autorizzazione;
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme;
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### ***Articolo 38 - Istruttoria della domanda***

1. Il funzionario responsabile del settore è competente a ricevere la domanda di occupazione, cura l'istruttoria della richiesta di occupazione, esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa dandone adeguata motivazione, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente o qualora l'occupazione risulti in contrasto con gli interessi generali dell'amministrazione e/o della collettività, nonché pericolosa per la pubblica incolumità.
2. Il funzionario responsabile del settore competente:
- a) ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare ed al controllo della documentazione allegata, tenendo in particolare considerazione le eventuali disposizioni previste al riguardo dalla normativa vigente, le esigenze della circolazione, l'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale;
  - b) ove la domanda risulti incompleta, il Responsabile competente formula all'interessato, di norma entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, mediante notifica nei modi di legge o in qualunque modo da cui risulti l'avvenuta richiesta. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo
  - c) l'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente di norma entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Detto termine deve essere comunicato al richiedente.
3. Il funzionario responsabile del settore competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici dell'amministrazione o enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile di norma nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, salvo i casi che, per specifici regolamenti, prevedono tempi diversi.
4. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di norma giorni 30 dalla data di acquisizione agli atti del Comune della domanda o dalla ricevuta di avvenuta consegna, qualora

presentata telematicamente, fatti salvi i casi in cui, per la complessità del procedimento o per la necessità di applicare specifiche normative in materia, siano necessari tempi diversi.

### ***Articolo 39 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione***

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario:
  - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
  - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - c) gli adempimenti e gli obblighi a carico del concessionario (art.41);
  - d) modalità di pagamento del Canone Unico di occupazione.
2. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

### ***Articolo 40 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione***

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Funzionario Responsabile competente previa dimostrazione di assolvimento o consegna di quanto di seguito riportato:
  - a) Marca da bollo se dovuta o dichiarazione del titolo di esenzione;
  - b) Versamento dei diritti di segreteria;
  - c) Versamento del deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia dei danni derivanti dall'occupazione.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Servizio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, infruttifera, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita a seguito della verifica da parte dello stesso ufficio della regolare conclusione dell'occupazione. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fideiussoria a prima richiesta.
3. Il Responsabile del settore competente terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo emettendo il relativo provvedimento di concessione, e in caso di esito negativo, emette provvedimento di diniego.
4. In ogni caso, le concessioni o le autorizzazioni, si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni

### ***Articolo 41 - Obblighi del concessionario***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di voltura della concessione.
3. Nel caso di subingresso nell'esercizio di attività commerciali si applica la specifica disciplina in materia e, in particolare, nel caso si tratti di occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale, qualora questa resti inalterata, è prevista la presentazione di comunicazione al Comune.

#### ***Articolo 42 - Durata dell'occupazione***

1. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del settore competente sulla base della domanda, dell'eventuale disciplina prevista in relazione alla specifica tipologia di occupazione ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativa.
2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione, sono considerate sempre temporanee.

#### ***Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione***

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 41, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### ***Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione, fatte salve diverse disposizioni normative per la specifica tipologia di occupazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### ***Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### ***Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo richiesto.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro la scadenza della concessione in atto, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

#### ***Articolo 47 - Limiti particolari alla concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico***

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento:
  - a) Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto stradale prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
  - b) Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole ed altre installazioni è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno 2,00 m. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi nelle aree ove è permesso il passaggio pedonale.
  - c) All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
  - d) All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite prescrivendo gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei pedoni e della circolazione in genere.
2. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
3. Per ragioni di decoro dei luoghi, può essere disposta mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante

#### ***Articolo 48 - Anagrafe delle concessioni***

Gli incaricati della gestione provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi incaricati provvedono a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

## **DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE**

### ***Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni tipologia di occupazione, che applicati alla tariffa permanente e giornaliera stabilita dalla normativa vigente determinano le tariffe di occupazione nell'anno di riferimento, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

### ***Articolo 50 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie sulla base dei criteri e delle zone individuate nell'allegato al presente regolamento.
2. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 30% per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

### ***Articolo 51 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie

### ***Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

#### ***Articolo 53 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 54 - Agevolazioni***

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;
  - b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
  - c) La superficie eccedente i 1.000,00 mq, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

### **Articolo 55 – Casi particolari**

2. La Giunta Comunale, con propria Deliberazione per iniziative/esigenze che rivestono particolare interesse o necessità per l'Amministrazione Comunale può:

- a) stipulare con terzi, convenzioni nelle quali il canone, sulla base dei valori previsti nel presente Regolamento, può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
- b) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse culturale, sociale e produttivo per il paese, determinare specifici canoni, anche a forfait, che tengano comunque conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
- c) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;
- d) prevedere, nel caso di occupazioni realizzate con distese di sedie e tavolini, ombrelloni, elementi di arredo in determinati periodi dell'anno, la stipula di convenzioni che disciplineranno il canone dovuto anche in misura forfetaria, le modalità di pagamento, le modalità dell'occupazione, la superficie massima occupabile;
- e) per le occupazioni con opere di scavo e posa che determinino una chiusura totale o parziale della viabilità, stabilire dimensioni forfetarie di canone e di occupazione;
- f) per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti ed espositori, nell'ambito delle fiere annuali, stabilire dimensioni forfetarie di canone e di occupazione e modalità particolari di pagamento e di rilascio delle autorizzazioni/concessioni.

### **Articolo 56 - Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni che non si protraggono per più di 3 ore;
- h) vasche biologiche;
- i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

- m) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- n) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- o) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze e che sottoscrivano apposita dichiarazione;
- p) le occupazioni occasionali di durata inferiore/uguale a ore 8 per banchetti/tavolini informativi di vario genere non comportanti attività di vendita avente dimensioni inferiore/uguale a 2 mq;
- q) passi carrabili;
- r) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio costituita nelle forme di legge;
- s) le occupazioni con apparecchi, distributori automatici e simili;
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada;
- v) le occupazioni complessivamente inferiori/uguali a 0,5 mq o lineari;
- w) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di sottosuolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- x) opere realizzate per conto del Comune;
- y) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a sessanta minuti, e le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
- z) le occupazioni temporanee comportanti anche somministrazione o vendita realizzate per iniziative patrocinate dal Comune anche congiuntamente ad altri soggetti; la concessione del patrocinio deve risultare da atto formale.
- aa) le occupazioni di aree, realizzate per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè non eccedenti i dieci metri quadrati;
- bb) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

#### ***Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima e per l'ultima annualità il pagamento della concessione è conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza è fissata per il 30/04/2021.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e s.m.i., o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016. Utilizzando per il relativo versamento la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza è fissata per il 30/04/2021.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei contribuenti;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

#### ***Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza trimestrale, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00 e di durata non inferiore a mesi sei.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 59 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con l'emissione dell'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 dai seguenti soggetti:

- in proprio dall'Ente creditore;

-tramite affidamento ad un concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997;

-tramite affidamento all'Agenzia delle Entrate/Riscossione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive

#### **Articolo 60 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

#### **Articolo 61 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019
2. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del canone non versato.
3. Per il tardivo versamento del canone si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) se il versamento è stato effettuato entro il 5° giorno dopo la scadenza stabilita per il pagamento non si applicano sanzioni;
  - b) se il versamento è stato effettuato tra il 6° ed il 30° giorno dopo la scadenza stabilita per il pagamento si applica la sanzione del 10% del canone dovuto;
  - c) se il versamento è stato effettuato dopo i trenta giorni dalla scadenza stabilita si applica la sanzione del 30% del canone dovuto.
4. Le sanzioni amministrative indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli eventuali interessi moratori.
5. Gli interessi sono calcolati nella misura del tasso legale stabilita periodicamente con apposito decreto ministeriale.
6. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
7. Nel caso di occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga, è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione dell'indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.
8. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
9. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
10. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono

recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.

11. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

12. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le seguenti condizioni e modalità:

• Su richiesta dell'interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può essere concessa la rateizzazione delle somme di importo pari o superiore ad € 100,00 risultanti da avvisi di accertamento e da ingiunzioni di pagamento, secondo il seguente schema:

- a. fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b. da € 100,01 ad € 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c. da € 500,01 ad € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d. da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e. da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f. oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

• La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento o comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 30 giorni dalla data di presentazione, i termini per il pagamento dell'avviso di accertamento.

• Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.

• Il funzionario responsabile stabilisce il numero di in cui suddividere il debito, applicando il principio della proporzionalità e valutando l'effettiva situazione finanziaria del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.

• Per importi rilevanti, almeno pari ad € 50.000, il Comune può richiedere la presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.

• In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8;

• Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

• In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate bimestrali anche non consecutive nell'arco di un anno, o di due rate mensili anche non consecutive nell'arco di sei mesi:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b. l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempita. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata o alla riscossione tramite ruolo o ingiunzione;
- c. il credito non può più essere rateizzato.

• Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento, dichiarato decaduto dal beneficio e ancora moroso alla data di richiesta della rateizzazione.

• Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:

- dal disposto del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
- dall'articolo 48, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.
- La rateizzazione può essere concessa dal concessionario applicando il proprio regolamento purchè in linea con quanto disposto dall'art. 1, commi da 796 a 802, della L. 160/2019

#### ***Articolo 62 - Attività di recupero***

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 15,00.

### ***CAPO V – CANONE MERCATALE***

#### ***Articolo 63 - Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a esclusivamente a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.
2. La disciplina di svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in generale e, in particolare nei mercati, è stabilita dalla normativa vigente in materia, dagli appositi regolamenti comunali, dalle ordinanze sindacali o dalle delibere/convenzioni adottate in materia.
3. Per quanto non previsto nel presente capo e nella specifica disciplina e disposizioni comunali in materia di mercati e più in generale di commercio su area pubblica, si fa rinvio alle disposizioni di cui al capo IV in tema di occupazioni, per quanto compatibili.

#### ***Articolo 64 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Direttore di Settore individuato dall'Amministrazione comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### ***Articolo 65 - Domanda di occupazione e rilascio autorizzazioni***

Le procedure di richiesta e rilascio di autorizzazione ad occupare gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per lo svolgimento dei Mercati è disciplinato:

- Per il Mercato settimanale del lunedì dalla normativa statale, regionale e dalle disposizioni comunali adottate in materia. Il canone è dovuto, dal titolare della concessione e dall'eventuale occupante di fatto, in base ai giorni di svolgimento del Mercato;
- Per il Mercato del Contadino dalla convenzione stipulata con le Associazione dei Produttori agricoli che partecipano al Mercato in parola. Il canone è dovuto dalle Associazioni che hanno sottoscritto la convenzione che disciplina il mercato stesso, in base ai giorni di svolgimento e alle piazzole utilizzate da ciascuna Associazione;

#### ***Articolo 66 - Tariffe e Classificazione delle strade***

1. La delibera di determinazione della tariffa standard giornaliera, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) oraria: fino ad un massimo di nove ore;

b) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare.

Alle tipologie tariffarie di cui sopra si applicano le riduzioni e le maggiorazioni approvate dalla Giunta Comunale, nei limiti stabiliti dalla legge n. 160 del 2019.

3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Montecchio Emilia appartiene alla classe di comuni con popolazione maggiore di 10.000 e fino a 30.000 abitanti.

4. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato nell'allegato A) del presente Regolamento cui si rimanda integralmente. Le aree di svolgimento del mercato settimanale e del mercato del contadino ricadono nella prima categoria.

#### ***Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni temporanee ricorrenti da parte dei titolari di concessione pluriennale rilasciata dal Comune per l'attività di vendita nei mercati a cadenza settimanale e le occupazioni temporanee da parte dei produttori agricoli che partecipano al Mercato del Contadino, a cadenza settimanale, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, e con una riduzione non inferiore a quanto previsto al comma 843 art.1 della legge 160/2019.
2. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
3. Il canone di cui al comma 837, art. 1, della legge 160/2019 per i mercati sostituisce quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

#### ***Articolo 68 - Subentro, cessazione, rimborso***

1. Il subentro nella concessione non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
2. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito dopo l'avvenuta comunicazione al Comune.
3. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nei casi di versamento eccedente o non dovuto, secondo quanto prescritto all'articolo 60.

#### ***Articolo 69 - Occupazioni abusive***

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e per quanto applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del presente Regolamento.

#### ***Articolo 70 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione e, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### ***Articolo 71 - Versamento del canone***

1. Per i Mercati, fatta salva la possibilità della Giunta Comunale di fissare rate e scadenze diverse, il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della nuova concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per le occupazioni temporanee giornaliere (spunta) il versamento del canone mercatale deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio e può essere ridotto al massimo fino al 30% o aumentato fino al 25% sulla base di quanto previsto nel piano tariffario approvato dalla Giunta comunale.
5. Il versamento del canone va effettuato, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

### ***Articolo 72 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

### ***Articolo 73 - Rimborsi***

1. Per il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

### ***Articolo 74 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni***

Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 61 del presente Regolamento.

### ***Articolo 75 - Attività di recupero***

Nell'attività di recupero valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 62 del presente Regolamento.

## ALLEGATO “A”

### ELENCO E CLASSIFICAZIONE STRADE

#### CATEGORIA 1

|                                                         |                                                    |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| piazza Repubblica                                       | via Garibaldi                                      | via Don P. Borghi   |
| via A. Reverberi                                        | via A. da Barbiano                                 | via Municipio       |
| via E. de Amicis                                        | piazzale San Michele                               | via Timavo          |
| via J. Zannoni                                          | via E. Zacconi                                     | via Vittorio Veneto |
| strada Valle                                            | via J. del Rio                                     | via Masdoni         |
| via I Maggio                                            | vicolo Gazzola                                     | via A. d'Este       |
| viale G. Marconi                                        | via XXV Aprile                                     | via L. d'Este       |
| via B. d'Este                                           | viale G. Matteotti                                 | via Sidoli          |
| via Monte Pasubio                                       | piazzale C.B. Cavour                               | via L. Minardi      |
| via XX Settembre                                        | via Franchini                                      | via Brindani        |
| via Ungaretti (fino al civico n° 1/d compreso)          | via Boni                                           | via Baldini         |
| via Gramigna                                            | via Borgo Costa                                    | via Gombia          |
| via F. Cavallotti                                       | via C. Menotti                                     | via Di Nanni        |
| via P. Nenni                                            | via U. La Malfa                                    | via G. Amendola     |
| via R. Ruffilli                                         | via A. De Gasperi                                  | via del Cacciatore  |
| via D. Alighieri                                        | via Bertani                                        | via Comparoni       |
| via del Pescatore                                       | strada San Rocco (fino al civico n° 10/c compreso) | via S. Conti        |
| via Gobbi                                               | via A. Pampari                                     | via Bosi            |
| via Della Libertà                                       | via S. d'Acquisto                                  | via Rabitti         |
| vicolo Pozzoferato                                      | via G. Mazzini                                     | via G. Cervi        |
| strada Barco (da via XX Settembre a via Fratelli Cervi) | via Caronzi                                        | via Gobetti         |
| via Mons. A Alai                                        | via Gilli                                          | via G. Chierici     |
| via L. Boni                                             | via Ambrosoli                                      | via G. Borsellino   |
| via G. Falcone                                          | via IV Novembre                                    | via Al Forte        |
| via Rovacchi                                            | via Zanichelli                                     | via Paterlini       |
| via Gen. L. Reverberi                                   | via C. Colombo                                     | via Mascagni        |

|                                                     |                      |                                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| via Gondar (da via Della Libertà a via Pampari)     | via Bonetto          | via del Cimitero                                            |
| via Dell'Industria                                  | via A. Costa         | via G. Verdi                                                |
| via Puccini                                         | via Rossini          | via Monteverdi                                              |
| via E. Fermi                                        | via A. Volta         | via L. da Vinci                                             |
| via L. Spallanzani                                  | via Galvani          | via E. Torricelli                                           |
| via A. Meucci                                       | via G. Galilei       | strada Campagnazza                                          |
| via Madonna dell'Olmo                               | via P. Togliatti     | via A. Moro                                                 |
| via C. Battisti                                     | via L. Landini       | via Martiri di Marzabotto                                   |
| via S. Pellico                                      | via G. di Vittorio   | via A. Gramsci                                              |
| strada Barilla                                      | via G. Saragat       | via Delle Robinie                                           |
| via F. Parri                                        | via Sacco e Vanzetti | via S. Carnevale                                            |
| via Caduti dell'Arma                                | via Pedrini          | via G. Minardi                                              |
| via S. Boni                                         | viottolo Croce       | viottolo Pampari                                            |
| via C. Pavese                                       | via U. Saba          | via Delle Sorgenti                                          |
| via U. Levi                                         | via S. Quasimodo     | via E. Montale                                              |
| via A. Umiltà                                       | via Fochi            | strada Bassina (da via Grandi a via A. Umiltà)              |
| strada Bassa (da via XX Settembre a via Campagnola) | strada Maglio        | via B.V. della Sedia (da strada Sant'Ilario a strada Aiola) |

## **CATEGORIA 2**

Tutte le strade non comprese nella categoria 1